

**I.M.U.2013**  
**IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI**

Per l'anno 2013 l'Imposta Municipale Propria presenta alcune NOVITA' rispetto allo scorso anno.

# Novità 2013

**IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA (ACCONTO) IMU E' ABOLITO (DL n.102 del 31/8/2013) PER:**

- **l'abitazione principale e relative pertinenze** (una sola per ognuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa), con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per i quali dovrà essere effettuato il pagamento della prima rata.
- **le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi assegnati da istituti case popolari (IACP)**, o dagli enti di edilizia residenziale pubblica
- **i terreni agricoli e fabbricati rurali, di cui all'art 13, commi 4, 5 e 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni.

**IL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA (SALDO) IMU E' ABOLITO (DL 30 Novembre 2013, n. 133) PER:**

4. **l'abitazione principale e relative pertinenze** (una sola per ognuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa), con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per i quali dovrà essere effettuato il pagamento del saldo IMU 2013.
5. **le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi assegnati da istituti case popolari (IACP)**, o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
6. **abitazione coniugale assegnata** ad uno dei due coniugi a seguito di separazione legale e divorzio (art.1 c.1 lett. b)
7. abitazione di personale appartenente alle Forze Armate (art.1 comma 1 lettera c);
8. **terreni agricoli**, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;**
9. fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011 (con requisiti richiamati dall'art.9 c.3-bis del DL 557/93 e ss.mm.ii.).

**ATTENZIONE:**

- 1) **NON RIENTRANO NELLA CANCELLAZIONE DELLA RATA DEL SALDO TUTTI I TERRENI PREVISTI ESENTI NELLA RATA DELL'ACCONTO IMU 2013 (SCADENZA PAGAMENTO 16/12/2013).**
- 2) **PER PROBLEMI DI COPERTURA FINANZIARIA, LO STATO HA PREVISTO CHE IL CONTRIBUENTE VERSI IL 40% DELLA DIFFERENZA FRA ALIQUOTA BASE E ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE, PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI IMMOBILE RIENTRANTE NELL'ABOLIZIONE DELLA RATA SALDO, NEL CASO IN CUI QUEST'ULTIMA SIA MAGGIORE. PER QUESTA QUOTA È PREVISTA LA SCADENZA DEL PAGAMENTO AL 16 GENNAIO 2014.**

**ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE PER L'ANNO 2013 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 06/06/2013 (CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2012) - DELIBERA NON MODIFICATA.**

ALIQUOTE Anno 2013	RIFERITA A:
<b>8 per mille</b>	ALIQUOTA BASE (Fabbricati Diversi Da Abitazione Principale, Aree Edificabili, Terreni)
<b>4,4 per mille</b>	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
<b>2 per mille</b>	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA (CAT. D/10)
<b>4,6 per mille</b>	UNITÀ IMMOBILIARE CONCESSA IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE CON CONTRATTO DI AFFITTO A CANONE CONCORDATO
<b>4,6 per mille</b>	FABBRICATI REALIZZATI PER LA VENDITA ED INVENDUTI

- **DETRAZIONE PER UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE e RELATIVE PERTINENZE: € 200,00 annue.**
- **DETRAZIONE PER I FIGLI: ulteriore detrazione di euro 50 per ciascun figlio di età NON superiore a 26 anni a condizione che dimori e risulti anagraficamente residente nell'abitazione principale dei genitori**

**BASE IMPONIBILE**

La base imponibile su cui calcolare l'imposta si determina prendendo la rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5 % per i fabbricati (per i terreni, reddito dominicale + rivalutazione del 25%) e moltiplicandola per un coefficiente fisso per ogni tipo di immobile. I moltiplicatori sono i seguenti

descrizione	moltiplicatore
-------------	----------------

Abitazioni del gruppo catastale <b>A (escluso A/10)</b> e per le categorie <b>C/2, C/6 e C/7</b>	<b>160</b>
Fabbricati di gruppo <b>B</b> e le categorie <b>C/3, C/4 e C/5</b>	<b>140</b>
Immobili di gruppo catastale <b>A/10</b> (uffici e studi privati);	<b>80</b>
Fabbricati di gruppo <b>D</b> ( esclusi immobili categoria D/5 >> moltiplicatore = 80)	<b>65</b>
Negozi e botteghe accatastati <b>C/1</b>	<b>55</b>
Terreni agricoli	<b>135</b>
Terreni di coltivatori diretti (C.D.) e imprenditori agricoli (IATP) iscritti nella previdenza agricola	<b>110</b>

**NOVITÀ**

### **A CHI VA VERSATA L'IMU PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

#### **A. FABBRICATI DI CAT. D**

La legge di stabilità per l'anno 2013 ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Il Comune potrà applicare un'aliquota superiore sino ad un massimo dello 0,3 per cento; in tal caso la differenza tra tale aliquota e quella standard, dovrà essere versata al Comune stesso.

Per il versamento dell'imposta sul Gruppo catastale D si dovranno utilizzare i nuovi Codici Tributo appositamente istituiti: 3925 Stato e 3930 Comune.

#### **B. ALTRI IMMOBILI**

Non è più dovuta allo Stato la quota pari al 50% dell'imposta, che viene invece destinata ai Comuni con unico codice tributo.

### **PAGAMENTI: TERMINI -SCADENZE**

Il versamento può essere effettuato in rate e alle seguenti scadenze:

<b>17 GIUGNO 2013</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Acconto pari al 50% dell'imposta dovuta;</li> <li>▫ Unica soluzione (<i>in alternativa alle 2 rate annuali</i>)</li> </ul>
<b>16 DICEMBRE 2013</b>	SALDO a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per gli immobili non oggetto di abolizione dell'IMU.
<b>16 GENNAIO 2014</b>	40% della differenza fra aliquota base e aliquota deliberata (per ciascuna tipologia di immobile di cui all'abolizione della rata saldo), relativa alla sola rata del saldo IMU 2013.

**1° rata di ACCONTO entro il 17 Giugno 2013:** SONO ESCLUSI GLI IMMOBILI OGGETTO DELLA ABOLIZIONE DELLA RATA DI ACCONTO con DL n.102 del 31/8/2013.

**2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro il 16 Dicembre 2013:** saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio della prima rata versata, per tutti gli immobili già non oggetto di abolizione acconto.

**3° RATA entro il 16/1/2014:** integrazione del 40% della differenza fra aliquota base e aliquota deliberata dal comune per ciascun tipo di immobile, per tutti i fabbricati ed i terreni agricoli rientranti nell'esenzione della seconda rata (saldo) disposta dal DL n.133 del 30/11/2013.

### **COME SI VERSA**

I versamenti devono essere effettuati solo con **modello F24** (reperibile e pagabile presso qualsiasi sportello bancario o postale), utilizzando i seguenti codici tributo (da inserire nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI"):

CODICE CATASTALE COMUNE DI BENTIVOGLIO	TIPOLOGIA DI IMMOBILI	CODICE IMU		
		QUOTA COMUNE		QUOTA STATO
A785	Abitazione principale e pertinenze	<b>3912</b>	Acconto solo per cat.A1, A8 e A9	no
	Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>3913</b>	versamento acconto sospeso	no
	Terreni	<b>3914</b>	versamento acconto sospeso	no
	Aree fabbricabili	<b>3916</b>		no
	Altri fabbricati	<b>3918</b>	tranne cat. "D"	
	Fabbricati Produttivi cat. "D"	<b>3930</b>		<b>3925</b>
	Imu - interessi da accertamento	<b>3923</b>		no
	Imu - sanzioni da accertamento	<b>3924</b>		no

Sul sito [www.comune.bentivoglio.bo.it](http://www.comune.bentivoglio.bo.it) è attivo il link per permettere il calcolo dell'imposta on-line e la stampa del mod. F24.

### **DICHIARAZIONE IMU**

**IMU: nuova scadenza.** E' fissata per il prossimo 30 giugno 2013 la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni dell'anno 2012, obbligatoria per tutti quei soggetti possessori di un immobile per il quale la situazione è variata nel corso del 2012.

### **INFORMAZIONI - ASSISTENZA**

Per informazioni e chiarimenti l'Ufficio Tributi è aperto nelle seguenti giornate:

- **MARTEDÌ e SABATO dalle 8,30 alle 12,30**
- **GIOVEDÌ dalle 14,45 alle 18,00**

Informazioni telefoniche possono essere richieste ai numeri telefonici: 051/6643515 e 051/6643548.